

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (Ets) organizzazione di volontariato denominato: "ASSOCIAZIONE AGATA – VOLONTARI CONTRO IL CANCRO ODV ETS". Assume la forma giuridica di associazione, riconosciuta, apolitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Pisticci, frazione Marconia, alla via Sicilia n.35.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2) STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4) INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5) SCOPO

	L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, attività di interesse genera-	
	le per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di u-	
	tilità sociale. Si considerano di interesse generale le seguenti attività ex art. 5 del	
	D. Lgs.117/2017, comma 1, lettere a) b) c) d) i) k) u) w) z), come di seguito inte-	
	gralmente riportati:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 no-	
	vembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazio-	
	ni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-	
	nistri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 mar-	
	zo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interes-	
	se sociale con finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
	e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al pre-	
	sente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui	
	alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di de-	
	narò, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse ge-	

	nerale a norma del presente articolo;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	“Agata” è una Associazione costituita da malati oncologici e loro familiari.	
	L’ODV opera nell’ambito socio-sanitario proponendosi di fungere da supporto ma anche di fornire informazione e sostegno psicologico e/o materiale a coloro che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscano l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di cancro e guariti oncologici, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, senza trascurare la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all'assistenza, ecc.	
	Nello specifico lo scopo sociale è il seguente:	
	- realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria a supporto (sia morale che materiale) dei malati oncologici, nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale finalizzate all'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo;	
	- promuovere ed organizzare iniziative volte migliorare le condizioni psicologiche	

	e/o di vita della persona affetta da tumore e dei suoi familiari (come esempio:	
	gruppi di auto-aiuto, sostegno psicologico, percorsi di musicoterapia e mindful-	
	ness, promozione dello sport, organizzazione di viaggi, organizzazione e promo-	
	zione di momenti di condivisione);	
	- gestire attività e programmi di formazione e addestramento, realizzati anche con	
	l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati, in particolare, a for-	
	mare i volontari e a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neo-	
	plastica, siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;	
	- gestire punti di ascolto, informazione e supporto psicologico, ai quali ogni am-	
	malato oncologico, o familiare di ammalato, possa rivolgersi, anche in forma ano-	
	nima, per ottenere aiuto;	
	- realizzare iniziative volte a migliorare l'accesso alle cure per i malati oncologici	
	in difficoltà (ad esempio: accompagnare il malato nei luoghi di cura, sostenere le	
	spese di viaggio affinché un malato oncologico possa accedere a necessari appro-	
	fondimenti diagnostici, ecc.) o volte ad alleviare la persona affetta da cancro da	
	spese necessarie che non sempre possono essere sostenute (ad esempio: regalare	
	parrucche, ecc.);	
	- attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli	
	enti pubblici sui problemi connessi al cancro, con particolare attenzione all'acces-	
	sibilità delle cure, ma anche all'emarginazione, promuovendo un cambiamento	
	culturale nei confronti della malattia, vissuta troppo spesso al chiuso delle abita-	
	zioni e degli istituti di ricovero e cura;	
	- promuovere la cultura della prevenzione attraverso manifestazioni e/o convegni,	
	sensibilizzando all'importanza della diagnosi precoce, anche attraverso iniziative	
	di screening;	

	- fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza, nonché sugli orari, percorsi e collegamenti dei mezzi pubblici e sulle possibilità di soggiorno e di impiego del tempo libero;	
	- fungere da supporto agli ammalati e alle loro famiglie, anche in ambito ospedaliero;	
	- interfacciarsi con le istituzioni, le amministrazioni e gli enti territoriali per sensibilizzare alle esigenze degli ammalati, degli ex ammalati e delle famiglie, anche mediante convenzioni da stipularsi tra l'odv e gli enti e/o istituzioni, con particolare attenzione alle strutture sanitarie e agli IRCCS oncologici;	
	- sostenere anche con contributi economici progetti specifici di associazioni e/o soggetti operanti nel Terzo Settore e/o delle strutture oncologiche, finalizzati a migliorare il percorso di cura dei malati di cancro, o finalizzati alla promozione e/o sensibilizzazione alla prevenzione oncologica (anche in campo ambientale o della nutrizione);	
	- contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;	
	- promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di cancro e delle loro famiglie.	
	Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e	

	con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che ab-	
	biano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi	
	Istituti ed Enti di ricerca.	
	L'Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con le associazioni degli	
	utenti, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coin-	
	volti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano opera-	
	re nel campo della integrazione sociale del malato e della promozione della salute.	
	Infine "Agata" svolgerà un'attività di promozione e formazione attinente le fina-	
	lità proprie, sollecitando la partecipazione di quanti condividono i fini dell'Asso-	
	ciatione, in modo da contribuire all'affermazione dei valori sociali anche tramite	
	l'edizione e la stampa in proprio di pubblicazioni che non abbiano il carattere di	
	stampa quotidiana e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti	
	in materia di stampa e di editoria e da distribuire prevalentemente ai propri soci.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,	
	attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.	
	I destinatari delle attività, trattandosi di Organizzazione di Volontariato, sono pre-	
	valentemente terzi e le attività generali sono svolte attraverso l'apporto prevalente	
	dei volontari, propri associati o volontari aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei	
	principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in	
	conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.	

L'Associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6) AMMISSIONE

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso ed il pagamento annuale della quota associativa.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Art. 8) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

L'Associazione deve avvalersi in prevalenza dell'apporto volontario dei propri associati e può avvalersi, altresì, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche

	indiretto.	
	I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.	
	Art. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	
	La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, o quando non si provveda al rinnovo del pagamento della quota associativa entro il mese di marzo di ogni anno. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo inviterà il socio moroso a regolarizzare la posizione e, in mancanza, persistendo la morosità, potrà proporre all'Assemblea l'esclusione, stabilendone iter e tempistica per la deliberazione assembleare idonei a garantire il diritto a controdedurre dell'interessato, con conseguente aggiornamento del libro dei soci.	
	L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata a/r, PEC, raccomandata a mano.	

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento del ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Consiglio Direttivo e non libera il recedente dall'obbligo di pagare l'eventuale quota associativa per l'anno in corso.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione dell'Assemblea, con proposta motivata del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo stabilirà iter e tempistica per la deliberazione assembleare idonei a garantire il diritto a controdedurre dell'interessato, con successivo aggiornamento del libro dei soci. La deliberazione dovrà essere comunicata all'associato con raccomandata a/r o PEC. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e alla attività dell'Associazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10) GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli associati

2. Consiglio direttivo

3. Presidente

4. Comitato Scientifico (eventuale)

5. Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

	6. Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui	
	all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di control-	
	lo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, se-	
	condo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-	
	stata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Art. 11) L'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati. E' l'or-	
	gano sovrano.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associa-	
	to, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun	
	associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associa-	
	zioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in	
	quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stes-	
	sa. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario no-	
	minato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla	
	legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale	
	viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede	
	dell'Associazione, nonchè trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno	
	15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data	

	della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione va inviata a ciascun socio a mezzo lettera, e-mail spedita/di-	
	vulgata al recapito risultante dal libro degli associati.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati	
	o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convo-	
	cata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordina-	
	ria in tutti gli altri casi.	
	L'assemblea ordinaria a titolo esemplificativo:	
	- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	
	- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;	
	- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	- delibera su esclusione degli associati, su proposta motivata del Consiglio Diretti-	
	vo, che ne stabilisce iter e tempistica;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statu-	
	to alla sua competenza;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale	
	dei conti;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove a-	
	zione di responsabilità nei loro confronti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- elegge il Presidente.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la pre-	

	senza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in se-	
	conda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, qualun-	
	que sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché	
	sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro	
	responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità di quella ordi-	
	naria. Essa delibera in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 (due	
	terzi) degli associati ed in seconda convocazione con la maggioranza del voto dei	
	presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Per deliberare lo scioglimento	
	e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il vo-	
	to favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Art. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle vo-	
	lontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e	
	dalla quale può essere revocato.	
	L'organo di amministrazione è composto da sette membri eletti dall'assemblea	
	tra le persone fisiche associate.	
	Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3	
	mandati.	
	L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la mag-	
	gioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei pre-	
	senti. A parità di voti, prevale la volontà del presidente.	

	Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli ammini-	
	stratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	
	L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria am-	
	ministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'as-	
	semblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	- amministra l'organizzazione;	
	- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la program-	
	mazione economica dell'esercizio;	
	- convoca l'Assemblea secondo le modalità indicate nel presente Statuto;	
	- determina l'ammontare delle quote associative annuali da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea Ordinaria;	
	- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	- prevede sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte dall'Asso-	
	ciazione;	
	- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	- attua le deliberazioni dell'assemblea;	
	- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone	
	all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla	
	legge;	
	- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;	
	- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;	
	- nomina i membri del Comitato Scientifico.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limita-	

zioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante avviso inviato in via telematica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione (e salvo un termine inferiore per i casi urgenti) dal Presidente, ogniqualvolta lo ritenga necessario, comunque almeno ogni tre mesi, o su richiesta di almeno due consiglieri.

Art. 13) IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti tra i membri del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'aggiornamento del Libro degli Associati e di quello dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, mantiene i contatti con altri Enti

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14) ORGANO DI CONTROLLO

	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti	
	dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	
	uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo	
	anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali.	
	L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 15) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione lega-	

le, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo individua e nomina i membri del Comitato Scientifico dell'Associazione i quali, in ragione delle rispettive esperienze e competenze, hanno una funzione consultiva riguardo alla creazione, sviluppo e gestione dei progetti dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 15 membri; tale limite potrà essere modificato dall'Assemblea. Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.

Art. 17) LIBRI SOCIALI

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

	- quote associative;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Art. 19) I BENI	
	I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati.	
	I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.	
	Art. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	
	L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Art. 21) BILANCIO	
	Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.	

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22) BILANCIO SOCIALE

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23) CONVENZIONI

Le convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 24) PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 25) RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26) RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 27) ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 28) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.